

**DELIBERAZIONE 9 MARZO 2021**

**90/2021/E/GAS**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE DISTRIBUTTRICI DI GAS NATURALE, IN MATERIA DI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO, CON RIFERIMENTO AI DATI DELL'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1149<sup>a</sup> riunione del 9 marzo 2021

**VISTI:**

- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 01 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente integrata e modificata e, in particolare, l'allegato Testo Unico – Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 594/2020/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement cinque verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese distributtrici di gas naturale, individuate tra quelle che negli

ultimi 5 anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;

- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas naturale, del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza definito dalla RQDG.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- effettuare n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, individuate tra quelle che negli ultimi 5 anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale

**DELIBERA**

1. di approvare il programma di n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio da effettuare entro il 31 marzo 2022, secondo le modalità definite nel documento “Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio, con riferimento ai dati dell’anno 2019: oggetto e modalità di effettuazione” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo esercente interessato, di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*